UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00977 **del** 07/05/2025 **Proposta n.** 1032 **del** 07/05/2025

Oggetto:

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, degli artt. 62 e 63 del D. lgs. n. 36/2023 e delle norme di settore, per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Cittareale

Proponente:

Estensore	PATRIZI MASSIMILIANO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	FERMANTE STEFANO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	S. FERMANTE	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, degli artt. 62 e 63 del D. lgs. n. 36/2023 e delle norme di settore, per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Cittareale

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4- novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

- l'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina gli "*Incentivi alle funzioni tecniche*" spettanti al personale dipendente della stazione appaltante;

Copia

- l’art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell’art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II.4, è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- l’art. 63, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, elenca i soggetti iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l’art. 1, lett. i, dell’allegato I.1 del D. Lgs. n.36/2023 definisce la Centrale di Committenza come “*una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza*”;

- l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è regolarmente iscritto, con codice AUSA 0000571645, presso l’Elenco delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza Qualificate, istituito ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 36/2023 presso l’A.N.A.C, con qualificazione avanzata (cd. terzo livello), senza alcun limite di importo per i procedimenti di gara che possono essere a tale scopo delegati inerenti all’ambito di lavori, servizi e forniture;

- l’art. 62, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023, stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un “*accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza*”;

- l’art. 15 della L. n.241/90, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Cittareale, quale Stazione appaltante non qualificata, intende ricorrere, ai sensi dell’art.62 del D. Lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio quale Centrale Unica di Committenza qualificata, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori;

Copia

- con nota acquisita al prot. n. 2533 del 02-04-2025, il Comune di Cittareale ha richiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di centrale di committenza, supporto nello svolgimento della procedura di gara relativa all'intervento di "Realizzazione Area Fieristica e potenziamento zona P.I.P." in località Ricci del Comune di Cittareale, nell'ambito del Contratto di Sviluppo Istituzionale CIS – Area Sisma – Importo totale dei lavori € 1.000.000,00;

- con nota di cui al prot. n. 0407150 del 04-04-2025, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio ha confermato la propria disponibilità ad assumere tale incarico;

RILEVATO che:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

RITENUTO pertanto necessario:

- stipulare un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. lgs. n. 36/2023 e delle norme di settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Cittareale, con il quale i due Enti si impegnano a collaborare, secondo le modalità descritte nello schema di Accordo allegato alla presente, nelle attività inerenti allo svolgimento della procedura di gara relativa all'intervento di "Realizzazione Area Fieristica e potenziamento zona P.I.P.", in località Ricci del Comune di Cittareale, nell'ambito del Contratto di Sviluppo Istituzionale CIS – Area Sisma – Importo totale dei lavori € 1.000.000,00";
- approvare, per conseguenza, lo schema di Accordo allegato al presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto ciò premesso, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs. n.36/2023 e delle norme di settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Cittareale, con il quale i due Enti si impegnano a collaborare, secondo le modalità descritte nello schema di Accordo allegato alla presente, nelle attività inerenti lo svolgimento della procedura di gara relativa all'intervento di "Realizzazione Area Fieristica e potenziamento zona P.I.P.", in località Ricci del Comune di Cittareale, nell'ambito del Contratto di Sviluppo Istituzionale CIS – Area Sisma – Importo totale dei lavori € 1.000.000,00";

2) di procedere alla stipula dell'Accordo di collaborazione di cui in oggetto tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Cittareale, per la realizzazione delle attività esplicitate in premessa;

3) di prendere atto che la ripartizione delle competenze tra i due Enti e la definizione delle attività di carattere operativo è puntualmente disciplinata nell'Accordo di collaborazione, al quale integralmente ci si riporta;

4) di demandare, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la nomina del RUP e della sua eventuale struttura di supporto, per l'espletamento delle attività di competenza della Centrale Unica di Committenza;

5) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, degli artt. 62 e 63 del D. lgs. n.36/2023 e delle norme di settore, per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria

tra

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (di seguito USR Lazio – Centrale Unica di Committenza- Stazione Appaltante qualificata), con sede in Rieti, via Flavio Sabino 27, C.F.90076740571, rappresentata dal Direttore p.t. _____,

e

Il _____ (di seguito Stazione Appaltante non qualificata) con sede in _____ C.F. _____ rappresentata dal _____,

Copia

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023), secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. n.36/2023 elenca i soggetti iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 1, lett. i, dell'allegato I.1 del D. Lgs. n.36/2023 definisce la Centrale di Committenza come *"una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza"*;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è regolarmente iscritto, con codice AUSA 0000571645, presso l'Elenco delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza Qualificate, istituito ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 36/2023 presso l'A.N.A.C, con qualificazione avanzata (cd. terzo livello), senza alcun limite di importo per i

procedimenti di gara che possono essere all'uopo delegati inerenti all'ambito di lavori, servizi e forniture;

- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un *"accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza"*;
- l'art. 15 della L. n.241/90 sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- il _____, quale Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art.62 del D. Lgs. n.36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (di seguito "USR Lazio") quale Centrale Unica di Committenza qualificata ai sensi dell'art.63 del D. lgs n.36/2023 per l'affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture;
- con nota protocollo n. _____ del _____, il _____ha richiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio di svolgere, in qualità di centrale di committenza, la procedura di gara relativa all'intervento di "_____";
- con nota protocollo n. _____ del _____, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha confermato la disponibilità ad assumere tale incarico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA IDENTIFICATE E RAPPRESENTATE, STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza per l'affidamento di lavori da parte dell'USR Lazio, in favore e per conto della Stazione appaltante non qualificata, come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.36/2023.
3. In particolare, l'attività di centralizzazione concerne la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa al seguente affidamento:

- _____**;**

4. - Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, RUP) della procedura di cui al comma precedente è _____, nominato con Determina _____.
5. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente all'USR Lazio il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento.

Copia

Art. 2 - Compiti della Stazione appaltante non qualificata

1. Fermi restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro ed in particolare:

a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche;

b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;

c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi e/o forniture). La Stazione appaltante non qualificata, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;

d) la fornitura del capitolato prestazionale unitamente alla eventuale ulteriore documentazione tecnica e ogni altra informazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara;

e) la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023;

f) l'acquisizione del CUP, se previsto;

g) l'attività finalizzata ad attivare e definire la collaborazione con l'USR Lazio per l'avvio della fase di gara;

h) la previsione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie da destinare al Responsabile della fase di gara;

i) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, dell'eventuale spesa per le attività delle commissioni giudicatrici;

j) l'adempimento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione a quanto normativamente previsto;

k) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;

l) la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D.Lgs.n.36/2023.

m) l'attività di collaborazione con l'USR Lazio nella redazione delle risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici;

n) l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;

o) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Art. 3

Compiti della Centrale unica di Committenza

1. L'USR Lazio svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023, provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali delle gare in argomento, ai sensi dell'art.15 comma 4 e 9 del D.Lgs.n.36/2023, e a quanto di competenza

relativamente ai compiti previsti dall'art.6 comma 2) lettera l) e dall'art.7 dell'allegato I.2 al D. Lgs n.36/2023, sulla base del seguente schema:

a) nomina il RUP, per le attività di propria competenza, e sua eventuale struttura di supporto, al quale competono:

- la redazione della decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (con riferimento alle procedure negoziate previste dall'art 50 comma 1 lett.c), d) ed e) del D. Lgs. n.36/2023, la suddetta decisione a contrarre dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare);
- la compilazione dello schema del bando e degli atti di gara, ad eccezione della documentazione tecnica (capitolato prestazionale e ogni eventuale ulteriore documentazione tecnica e/o informazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara);
- l'acquisizione del CIG;
- tutte le attività della procedura;
- la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.36/2023;
- proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto precedente in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

b) trasmette, a cura del Responsabile della fase di aggiudicazione, terminati gli adempimenti di competenza dell'USR Lazio, gli atti di gara al RUP della Stazione appaltante non qualificata, alla quale compete la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023.

2. Il Responsabile delle fasi procedurali delle gare in argomento è designato dall'USR Lazio in qualità di Centrale unica di Committenza, ai sensi del comma 9 dell'art.15 del D.lgs. n.36/23.

3. Con riferimento alle procedure negoziate, il RUP dell'USR Lazio, individua ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023 - gli operatori economici nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti e dalla Circolare USR Lazio n. 4 del 01/10/2024, acquista al protocollo dell'ufficio n. 1272466 del 16/10/2024.
La scelta è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.36/2034.

Art. 4

Commissione di gara relativa a procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP dell'USR Lazio, secondo quanto previsto dall'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.36/2023.

2. Il RUP di gara effettua, altresì, la verifica della documentazione amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 lett. a) dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n.36/2023.

3. Il RUP sarà supportato dall'eventuale struttura di supporto nominata ai sensi del sopracitato art. 3, lettera a).

4. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata "STELLA" in uso alla Centrale Unica di Committenza.

Copia

Art. 5

Commissione di gara e Commissione giudicatrice relative a procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa e quella economica sono effettuate dal RUP della Centrale Unica di Committenza, mentre la documentazione tecnica è esaminata dai membri della Commissione di gara nominata dalla Stazione Appaltante non qualificata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.n. 36/2023.
Il RUP di gara attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs.n.36/2023.
2. La Commissione di gara sarà supportata – per la gestione della piattaforma "STELLA" da personale dell'USR Lazio di cui al sopra citato art. 3 lettera a), esperto nell'uso della suddetta piattaforma.
3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico compete alla Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.n.36/2023.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, anche esterni, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice fa parte il RUP della stazione appaltante non qualificata o altro dipendente della stessa.
5. La nomina della Commissione giudicatrice è di competenza della Stazione Appaltante non qualificata.
6. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata "STELLA" in uso all'USR Lazio.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della Stazione appaltante non qualificata.
2. Oltre alle somme di cui al presente articolo, restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante non qualificata.
3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 7 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure di gara in oggetto.
2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs. n.36/2023.

Art. 11 – Registrazione

Il presente Accordo composto da n. 6 pagine scritte per intero è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa, al D.P.R. del 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n.131/86.

Copia